

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 77

16 marzo 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI, BARTOLINI, RENZI

ISTITUZIONE DI GRADUATORIE SEPARATE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)

Oggetto consiliare n. 1187

RELAZIONE

L'impatto della globalizzazione con la nostra economia e l'aumento dei prezzi non hanno contribuito a migliorare la situazione di quelle fasce "deboli" (anziani, disoccupati, giovani famiglie in formazione) che da tempo soffrono gli effetti di problemi ormai endemici come quello della casa, con il mercato delle locazioni che ha ormai raggiunto livelli non facilmente sostenibili o, come quello della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e dei figli piccoli in particolare, data la cronica carenza di posti disponibili nelle strutture per l'infanzia, prime fra tutti i nidi.

Secondo un'elaborazione del Censis su dati del Ministero dell'intero, nel 2003 in Emilia-Romagna si registrava la presenza di 209.141 stranieri extracomunitari, pari al 5,1% della popolazione regionale. Ciò, a fronte di una media nazionale del 3,5%, pone la nostra Regione ai primi posti quanto a presenza di immigrati.

L'accesso ai servizi, ed in particolare all'edilizia residenziale pubblica e ai nidi d'infanzia, avviene oggi in Emilia-Romagna in modo indifferenziato per cittadini italiani e stranieri. È facile comprendere come, lasciando le cose come stanno, per gli emiliano-romagnoli ci sarà sempre meno possibilità di fruire di questi servizi. Solo n. 2005, ad esempio, ben il 27,3% delle nuove assegnazioni di alloggi pubblici degli ACER provinciali sono state effettuate a favore di extracomunitari, con punte del 41,8% a Modena e del 32,4% a Piacenza. Emerge, quindi, la netta sproporzione fra la presenza di immigrati in regione e la loro possibilità di effettivo accesso ad un bene ambito come un alloggio a canone "calmierato" come quello pubblico. Ed il già notevole divario è destinato a crescere in misura esponenziale nel prossimo futuro. Si tratta, infatti, per lo più di persone occupate in forma più o meno stabile che vivono in condizioni socio-economiche sicuramente migliori di quelle di cui avrebbero goduto nei Paesi di origine, ma che certamente possono essere classificate come "disagiate" se rapportate agli standard italiani. Di questo passo cosa diremo ai nostri anziani, ai nostri giovani, ma anche soprattutto ai meno giovani che hanno perso l'occupazione e non riescono a ricollocarsi sul mercato del lavoro? «Spiacenti, non c'è più posto, prima ci sono gli immigrati che sono appena arrivati qui . . .».

È evidente che il fatto di appartenere ad una comunità che con il lavoro di generazioni ha raggiunto una condizione di relativo benessere non può rappresentare un fattore di penalizzazio-

ne per le sue fasce deboli. Ed è altrettanto evidente che l'integrazione degli immigrati non può e non deve essere perseguita e realizzata sulla pelle dei cittadini emiliano-romagnoli, innescando una guerra tra poveri italiani ed extracomunitari.

Ecco perché riteniamo necessario e urgente un intervento di riequilibrio che intendiamo realizzare mediante un pacchetto di proposte che si concretizza oggi, con la presentazione dei primi due progetti di legge: il primo relativo a "Istituzione di graduatorie separate per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)" e il secondo concernente "Istituzione di graduatorie separate per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifica della Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)".

Solo in questo modo pensiamo, infatti, che si possano effet-

tivamente concretizzare, sul piano sostanziale, quelle "Condizioni di parità con i cittadini italiani" di cui giustamente parla, al comma 6, l'articolo 40 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione.

Il presente progetto di legge si compone di quattro articoli.

Con il primo si modifica l'articolo 24 della Legge regionale n. 24 del 2001, introducendo la separazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi pubblici.

L'articolo 2, modificando l'articolo 25 della L.R. n. 24 del 2001, stabilisce le modalità di determinazione dell'entità della quota di alloggi riservata agli stranieri.

Le norme di attuazione della legge sono dettate dall'articolo 3 e l'articolo 4, infine, ne dispone l'entrata in vigore con urgenza.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'articolo 24
della Legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituito dal seguente:

«1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato in apposite graduatorie di cui al comma 1 bis, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell'articolo 15.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«1 bis. Le graduatorie di assegnazione sono differenziate per cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea e soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di seguito indicati come stranieri.».

Art. 2*Modifica dell'articolo 25
della Legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della Legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati, con una delle seguenti modalità:

- a) concorsi pubblici, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;
- b) la formazione di graduatorie aperte secondo quanto previsto dal comma 4.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale n. 24 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Giunta regionale provvede annualmente con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente a determinare le quote specifiche di alloggi di erp da assegnare con le modalità di cui al comma 1, riservando agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio regionale una quota percentuale di alloggi non superiore al rapporto percentuale fra totale degli stranieri re-

golarmente soggiornanti e totale della popolazione residente nel territorio regionale, risultante dall'ultimo rapporto sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna redatto dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). Con la stessa deliberazione provvede, altresì a suddividere fra le province la quota di alloggi di erp da assegnare agli stranieri, in misura proporzionale alla presenza dei medesimi nei territori provinciali.

1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in sede di redazione del rapporto sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna, provvede ad acquisire dalle questure della regione i dati relativi al rilascio di permessi di soggiorno a stranieri e dall'ISTAT i rilevamenti anagrafici sulla popolazione residente.

1 quater. Qualora gli alloggi facenti parte di una delle quote determinate ai sensi del comma 1 bis non possano essere interamente assegnati a soggetti facenti parte della specifica graduatoria, si procede comunque all'assegnazione utilizzando l'altra graduatoria.».

Art. 3*Norme transitorie*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, provvede con propria deliberazione alla prima determinazione della quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnabili agli stranieri, sulla base dei dati reperiti e forniti dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio.

2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1 i Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 4*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

